

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

**LORO SEDI**

Roma, 28 giugno 2007

Rif. P/CR.c/2995

**CIRCOLARE N° 258**

**OGGETTO: Indicazioni sull'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e della legge 4 agosto 2006 n° 248.**

L'Autorità di Vigilanza sugli appalti con la determinazione n° 4 del 29 marzo 2007, ha fornito importanti indicazioni relativamente al regime delle tariffe professionali per l'affidamento, nei lavori pubblici, dei servizi di ingegneria e di architettura, a seguito dell'abolizione dei minimi tariffari per le prestazioni professionali disposta dalla legge 248/2006 (cosiddetto "decreto Bersani") nonché dell'entrata in vigore del decreto legislativo 163/2006 "Nuovo codice degli Appalti".

I principali chiarimenti forniti sono relativi a:

1. applicabilità o meno dell'abrogazione dei minimi inderogabili delle tariffe professionali, disposta dalla legge 248/2006 con riferimento agli appalti pubblici di servizi di ingegneria ed architettura.

L'Autorità in merito ritiene operante la soppressione dei minimi tariffari operata dalla L. 248/2006 per l'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, con la conseguente implicita abrogazione delle disposizioni non conformi contenute nel D.to lgs. 163/2006 (art. 92, comma 2, ed art. 53, comma 3, ultimo periodo).

L'Autorità ritiene, inoltre, che per gli affidamenti di servizi di architettura ed ingegneria le stazioni appaltanti possono legittimamente determinare il corrispettivo da mettere a base d'asta sulla base del D.M. 4.4.2001, tenendo anche conto del "principio di adeguatezza previsto dal secondo comma, dell' art. 2233, Codice Civile, che stabilisce che *in ogni caso*

*la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”.*

2. modalità di applicazione, con riferimento agli appalti pubblici di servizi di ingegneria ed architettura, dei criteri di valutazione delle offerte anomale.

L'Autorità ritiene che le stazioni appaltanti possono affidare i servizi in oggetto sia con il criterio del prezzo più basso che con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, criterio quest'ultimo ritenuto peraltro più adatto. In caso di utilizzo del criterio del prezzo più basso, per gli appalti al di sotto della soglia comunitaria è possibile procedere all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D.to Leg.vo 163/2006, mentre per gli affidamenti di importo superiore si deve sempre applicare la procedura di valutazione delle offerte anomale di cui agli artt. 86-88 del medesimo D.to leg.vo 163/2006.

3. Applicabilità o meno del comma 12-bis dell'art. 4 della legge 155/1989 che disponeva la possibilità di ridurre fino ad un massimo del 20% i corrispettivi minimi per le prestazioni rese da professionisti allo Stato ed agli altri enti pubblici, relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico.

L'Autorità ritiene che la norma soprarichiamata non abbia più rilevanza.

4. Affidamento diretto dei servizi tecnici di importo inferiore a 20.000,00 euro.

L'Autorità ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000,00 euro le stazioni appaltanti possono procedere, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2, e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento interno per la disciplina dell'attività contrattuale in economia.

IL PRESIDENTE  
Pietro Antonio De Paola

All.: n° 1

Determinazione n° 4 del 29 marzo 2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture “Indicazioni sull'affidamento dei servizi di

ingegneria ed architettura a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della legge 4 agosto 2006, n. 248”